

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DI PARMA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - DIA PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO IDRAULICO.

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani, 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. ___ del ___ 2024

E

l'Università degli Studi di Parma (in seguito indicato come Università), P.IVA e C.F. 00308780345 con sede legale in Parma, Via Università 12, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Martelli o suo Delegato,

(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

VISTI

- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice" della Protezione civile e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 241/1990 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7 co. 4 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 definisce i presupposti necessari che devono sussistere in una cooperazione fra pubbliche amministrazioni fondata su un accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/1990 non rientrante nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
- Considerato che:
 - a) la collaborazione tra l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e l'Università interviene esclusivamente tra le stesse parti;
 - b) la collaborazione garantisce la effettiva partecipazione delle parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente

- collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni e senza previsione di corrispettivi da parte dell'una a favore dell'altra e viceversa;
- c) la collaborazione determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune e non tende a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le parti attestano tramite la sottoscrizione del presente accordo che svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;
 - l'Università degli Studi di Parma negli anni ha affrontato, attraverso attività di studio e ricerca scientifica, il tema del rischio idraulico nel territorio oggetto della presente convenzione, realizzando anche modelli operativi per affrontare situazioni di emergenza;
 - l'Agenzia e l'Università, nell'interesse del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, hanno espresso la volontà di realizzare attività di studio ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione, alla pianificazione e alla gestione delle emergenze relative al rischio idraulico;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini, della previsione e prevenzione del rischio idraulico. Questo obiettivo sarà perseguito anche mediante l'attivazione di interventi e attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di previsione del rischio idraulico, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi, incaricando l'Università quale struttura di supporto tecnico in ambedue i suddetti ambiti operativi.
2. L'Agenzia e il l'Università attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo.
3. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con l'Università al fine di proseguire la proficua collaborazione tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando i seguenti temi:
 - a) definire e applicare una metodologia per la mappatura di scenari di allagamento conseguenti a rotte arginali, migliorando la conoscenza del rischio e favorendo lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla gestione delle alluvioni, come richiesto anche dal Piano di Gestione delle Alluvioni (PGRA) previsto dalla Direttiva (2007/60/CE);
 - b) procedere ad un aggiornamento dei quadri conoscitivi, degli scenari di rischio e di evento connessi al rischio idrologico ed idraulico, relativamente ai corsi d'acqua riportati nell'Allegato B.

Art. 2

(Programma Pluriennale delle Attività)

1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante della presente convenzione - allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ – sviluppato per Ambiti articolati a loro volta in Attività, con l'individuazione, per ognuna di queste, di obiettivi e risultati attesi, declinati nell'arco di durata della convenzione in oggetto.
2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agenzia e dall'Università nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

Art. 3

(Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Responsabile per l'attuazione della presente convenzione è _____;
2. Per l'Università, Responsabili tecnico-scientifici della Convenzione sono _____;
3. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:
 - a) per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile _____;
 - b) per il settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna – Area Difesa del suolo, della costa e bonifica, _____;
 - c) per il settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna – Area geologia, suoli e sismica, _____;
 - d) per l'Università, _____;
4. All'eventuale variazione dei componenti provvede il direttore dell'Agenzia. Alla variazione del componente d), il Direttore provvede previa proposta dell'Università.
5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.
6. I compiti del Comitato tecnico consistono:
 - nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell'allegato B;
 - nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;
 - nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti.
7. Il Comitato nomina un gruppo di lavoro tecnico che lo coadiuva nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il Comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.
8. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata a _____.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. L'Università realizzerà le attività programmate all'interno del Programma pluriennale delle attività sulla base di linee concordate con l'Agenzia.
2. L'Università si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

4. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.
5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 5

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dall'Università di Parma, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 90.000,00 (novantamila euro).
2. Detto contributo verrà liquidato come segue:
 - a. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2024;
 - b. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2025;
 - c. Saldo pari a € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2026;
3. L'erogazione da parte dell'Agenzia delle tranches – relative alle attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta dall'Università di Parma. Le somme erogate saranno utilizzate dall'Università integralmente per le attività della presente convenzione.
5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non strutturato, spese di missione e di materiale di consumo e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca.
6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dall'Università di Parma che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i.

Art. 6

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione. Le pubblicazioni scientifiche, aventi ad oggetto i risultati ottenuti congiuntamente dalle Parti, risultanti dalla presente convenzione saranno presentate a firma di entrambe le Parti. Ciascuna Parte metterà in atto gli opportuni accorgimenti affinché le esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività condotte dalle Parti nell'ambito della presente convenzione non pregiudichino o limitino in alcun modo il riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dai risultati medesimi. Nel caso di pubblicazione anche parziale, l'Università di Parma si impegna ad informare l'Agenzia, a menzionarla sempre come ente, nonché a fornirle

preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

3. Le Parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le Parti.
4. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. L'Università di Parma si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile;
5. Nel caso di deposito di brevetti derivanti dalle attività realizzate congiuntamente, le parti si obbligano sin d'ora a perfezionare un accordo integrativo attraverso il quale far emergere tale circostanza e convenire anche le percentuali di contitolarità dei risultati, sempre tenendo conto dei contributi inventivi e degli apporti di ciascuna parte.

Art. 7

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione dell'Università di Parma informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.
2. L'Università di Parma si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.

Art.8

(Protezione dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente atto in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016. Ciascuna Parte assume la qualifica di "Titolare autonomo" del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile è disponibile scrivendo a dpo@regione.emilia-romagna.it; Il Responsabile della protezione dei dati personali della Università di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@pec.unipr.it;
2. Le Parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e succ. del GDPR scrivendo a:
 - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it;
 - Università di Parma: protocollo@pec.unipr.it;
3. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 9

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31/12/2026.
2. Qualora ineludibili esigenze di ultimazione delle attività oggetto di collaborazione lo richiedano, la presente convenzione potrà essere prorogata, senza maggiori oneri, per una durata corrispondente al tempo necessario per far fronte alle predette esigenze e, comunque, per un termine non superiore a un anno.
3. Le parti convengono di far constare da specifico atto scritto sia le esigenze che determinano la necessità della proroga, sia il termine temporale di durata della proroga in questione;
4. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione per comprovate cause, sopravvenute ed indipendenti dalla volontà delle parti e per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
5. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte.
6. In caso di recesso o risoluzione anticipata, saranno liquidate le spese sostenute fino alla data di recesso o risoluzione della convenzione e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso.

Art. 10

(Copertura assicurativa)

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.
3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 11

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che quando il rispettivo personale si trova a svolgere attività di collaborazione presso la sede dell'altra, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 12

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.
2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 13

(Controversie e foro competente)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, l'Agenzia e l'Università di Parma eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 14

(Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.
2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Parma
Il Rettore

firmato digitalmente

Per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile
Il Direttore

firmato digitalmente